(N. 272-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell' 11 dicembre 1953 (V. stampato N. 145)

modificato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 27 aprile 1956

modificato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1956 (V. Stampato N. 145-B)

presentato dal Ministro dei Lavori pubblici

(MERLIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle foreste

(SALOMONE)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituito, con sede in Parma, il Magistrato per il Po, che assorbe l'attuale Circolo di ispezione del Genio civile per il Po.

Il Magistrato per il Po, oltre alle attribuzioni conferite dalla vigente legislazione al predetto Circolo d'ispezione ha i seguenti compiti:

a) studiare e predisporre il piano per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta;

b) determinare e vigilare l'attività di tutti gli organi dello Stato e di ogni altro ente pubblico nel settore delle opere idrauliche classificate in qualunque categoria e non classificate, delle opere di bonifica e di sistemazione dei bacini montani, di quelle relative alla navigazione interna in tutto il bacino imbrifero del Po, nonchè di ogni altra opera che comunque possa interessare il regime idraulico del Po, del suo delta e dei suoi affluenti;

c) sovraintendere al servizio di piena del Po e di tutti i corsi d'acqua che interessano il bacino del Po.

Art. 2.

Il Magistrato del Po è presieduto da un Presidente scelto fra gli Ispettori generali del Genio civile e nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Magistrato per il Po è parificato ai Presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A tale effetto è istituito un apposito posto nell'organico del Ministero dei lavori pubblici.

Per la esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, il Magistrato per il Po potrà convocare presso di sè anche periodicamente i Provveditori regionali di Torino, Genova, Milano e Bologna, nonchè il Presidente del Magistrato alle acque di Venezia.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il Presidente del Magistrato per il Po è assistito da un Comitato tecnico-amministrativo; di esso fanno parte:

il Presidente del Magistrato alle acque ed i Provveditori alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, ovvero un Ispettore generale del Genio civile per ciascuno dei suddetti organi decentrati, delegato dai Capi degli organi stessi;

il Direttore generale delle acque e degli impianti elettrici o un suo delegato;

il Direttore generale della bonifica e della colonizzazione o un suo delegato;

il Direttore generale dell'economia montana e delle foreste o un suo delegato;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due Ispettori generali del Genio civile addetti al Magistrato per il Po;

l'Ingegnere capo dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico del Po;

l'Ingegnere capo della Sezione autonoma del Genio civile per il servizio dragaggio e segnalazioni del Po;

un Ispettore superiore forestale designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

due esperti nominati dal Ministro dei lavori pubblici su proposta del Presidente del Magistrato per il Po.

Ai componenti del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Le norme relative al funzionamento ed alla segreteria dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono estese al Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po ed alla sua segreteria.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

I piani per la sistemazione idraulica del bacino imbrifero del Po, compreso il suo delta, devono essere approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

Art. 4.

Identico.

I piani potranno essere anche formati per stralci, aventi però sempre carattere di organicità. A tal fine ogni Provveditore regionale dovrà fare le sue proposte al Magistrato del Po.

Art. 5.

In attuazione del piano indicato nell'articolo 1, il Magistrato per il Po, sentiti i Provveditorati regionali alle Opere pubbliche competenti per territorio, forma i programmi annuali delle opere da eseguire a totale o parziale carico dello Stato e gradua le opere comprese nei programmi secondo l'ordine di priorità da dare all'esecuzione delle stesse.

I programmi, dopo l'esame del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato, sono sottoposti all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici che provvede d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Magistrato per il Po stabilisce altresì le direttive e i criteri tecnici cui debbono essere informati i lavori nonchè l'ordine di precedenza di essi; esercita l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, su tutto quanto ha attinenza alla difesa delle acque e alla loro utilizzazione e sulla polizia idraulica.

Art. 6.

I progetti esecutivi di qualunque importo delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 5 sono redatti dagli Organi competenti in base alla vigente legislazione e sono sottoposti al parere del Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po.

Il parere del Comitato del Magistrato sostituisce quelli del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei Comitati tecnico-amministrativi presso gli Organi decentrati e di ogni altro Organo consultivo, se il progetto è di importo non superiore a lire 200 milioni.

Art. 7.

All'approvazione dei progetti esecutivi delle opere comprese nei programmi, all'impegno della spesa, all'appalto ed alla gestione ammi-

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

nistrativa, tecnica ed economica delle opere nonchè alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvedono i Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio, anche in deroga a qualsiasi contraria disposizione vigente.

Qualora l'opera si estenda al territorio di due o più Provveditorati, il Presidente del Magistrato designa il Provveditorato che provvede all'incombenza di cui al comma precedente.

Art. 8.

I Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della rispettiva competenza, somministrano ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti per territorio i fondi occorrenti per l'esecuzione delle opere comprese nei programmi approvati. A tal fine i fondi vengono iscritti nei capitoli di bilancio riguardanti le spese in gestione delle Amministrazioni centrali dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, anche in deroga al disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Qualora entro l'esercizio finanziario i Provveditorati non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi loro accreditati ai sensi del comma precedente, gli accreditamenti stessi s'intendono annullati per la parte non impegnata ed i fondi residui vengono portati in aumento alle disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo.

Art. 9.

Nei territori compresi nell'ambito del bacino imbrifero del Po, il Magistrato per il Po deve essere sentito sull'ammissibilità delle domande di concessione di derivazione di acqua prima della loro istruttoria nonchè sui risultati dell'istruttoria stessa.

Per i territori ricadenti anche nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, è richiesto il solo parere del Magistrato per il Po.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Per il trasferimento degli ingegneri del Corpo del Genio civile di grado inferiore a quello di ingegnere capo, destinati a prestare servizio presso il Magistrato alle acque e presso il Magistrato per il Po nonchè del personale tecnico del Genio civile e del personale idraulico addetto al servizio idrografico ed idraulico presso gli uffici del Genio civile compresi nella giurisdizione del Magistrato alle acque di Venezia o in quella dei Provveditorati alle opere pubbliche di Torino, Genova, Milano e Bologna, deve essere sentito il parere del Presidente del Magistrato per il Po o del Presidente del Magistrato alle acque, secondo la rispettiva competenza.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Il numero dei consiglieri di Stato e degli esperti chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici è elevato, rispettivamente, a tre e a quattordici.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

All'articolo 14, lettera *i*) della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificato con l'articolo 46 della legge 13 luglio 1911, n. 774, è aggiunto il seguente comma:

« Rimane nella competenza del Presidente del Magistrato alle acque, nei limiti di competenza territoriale del Magistrato stesso, la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti le opere di navigazione interna di cui al testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959 ».

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dai seguenti:

« L'Ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'ar-

Art. 13.

Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, quale risulta dal testo della legge 3 febbraio 1951, n. 164, è sostituito dal seguente:

Identico.

ticolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355, esercita anche le funzioni di riscontro successivo delle spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque a norma delle disposizioni vigenti per detto Istituto.

« Le stesse funzioni sono esercitate dagli Uffici distaccati della Corte dei conti presso tutti gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355 ».

Soppresso (*).

Art. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegna annualmente agli Uffici del Genio civile per il Servizio idrografico i fondi occorrenti per i rilevamenti relativi alle opere di bonifica.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

A copertura del maggiore onere derivante dalla istituzione del posto di organico di presidente del Magistrato per il Po sono ridotti di quattro i posti di organico del ruolo degli assistenti del Genio civile, dei quali tre degli assistenti ed uno dei primi assistenti.

Art. 15.

Identico.

Art. 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

Identico.

(*) La norma di cui al presente comma, è stata stralciata dal disegno di legge e forma oggetto di altro disegno di legge recante il n. 145-B-*bis* della Camera dei deputati.